



OSSERVATORIO ESG n. 149

Andrea Gasperini
Head of Sustainability AIAF

Sonia Artuso
Lead ESG Expert of Sustainability AIAF

CSRD: DIRETTIVA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE SOCIETARIA SULLA SOSTENIBILITÀ

Andrea Gasperini & Sonia Artuso

andrea.gasperini@aiaf.it

sonia.artuso@aiaf.it

14 Dicembre 2022

www.aiaf.it

Il Consiglio Europeo ha formalmente adottato in via definitiva la Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD).

In termini pratici, le imprese dovranno comunicare informazioni sul modo in cui il loro modello aziendale integra la sostenibilità e su come fattori di sostenibilità esterni (ad esempio i cambiamenti climatici o le questioni relative ai diritti umani) influenzano le attività aziendali. Ciò consentirà agli investitori e alle altre parti interessate di prendere decisioni informate considerando anche le questioni di sostenibilità.

PUNTI INNOVATIVI DELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA CSRD:

- **Scompare il termine non finanziario** - Molte parti interessate ritengono che il termine “non finanziario” sia inesatto, in quanto fuorviante poiché implica informazioni prive di significato finanziario. Tuttavia, sempre più spesso tali informazioni hanno rilevanza finanziaria e molte organizzazioni, iniziative e professionisti fanno riferimento all’informazione sulla “sostenibilità” quindi la direttiva adottata questo termine che conferisce dignità finanziaria all’informazione sostenibile.
- **Reporting di sostenibilità** - La rendicontazione cambia nome, da “reporting non finanziario” a “reporting di sostenibilità”, e si amplia il bacino di società soggette ad obbligo di comunicazione in tema di sostenibilità aziendale, includendo:
 - I. Tutte le società quotate in mercati regolamentati europei, ad eccezione delle microimprese;
 - II. Tutte le grandi imprese, nonché tutte le imprese madri di un grande gruppo, che superano due dei tre criteri nel corso dell’esercizio finanziario in due esercizi consecutivi:
 - 250 dipendenti medi annui;
 - 20 milioni euro di totale attivo;
 - 40 milioni euro di ricavi delle vendite.
 - III. Imprese extra-UE con almeno euro 150 milioni di ricavi e un’impresa figlia/succursale nell’UE;
 - IV. Banche e assicurazioni europee quotate e non quotate.In seguito alla suddetta revisione è stato stimato che le imprese soggette alla normativa quadruplicheranno a livello europeo (dalle attuali 11.700 a circa 49.000) e aumenteranno di almeno venti volte a livello italiano (circa 4.000)
- **Standard di riferimento** - La CSRD imporrà standard di rendicontazione uniformi e completi applicabili in tutta l’UE. Il Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG) è stato incaricato di elaborare i principi europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS). La Commissione europea adotterà



la versione finale di tali norme sotto forma di atto delegato, a seguito di consultazioni con gli Stati membri dell'UE e con una serie di organismi europei.

Sia per le PMI che per le imprese extra-UE, verranno diffusi standard ad hoc semplificati e, in coerenza con questi ultimi, l'azienda capo-filiera potrà richiedere informazioni in ambito ESG anche alle PMI appartenenti alla propria catena di fornitura, in caso contrario dovrà spiegare i motivi per cui non è stata in grado di ottenere i dati previsti.

Questi standard convergeranno con quelli definiti dall'International Sustainability Standards Board (ISSB) a livello globale, in modo tale che le imprese operanti a livello extra-UE non rischino di interfacciarsi con complesse frammentazioni normative.

- **Doppia Materialità** - Obbligo di comunicare non soltanto informazioni “in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione” ma anche informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Le imprese devono quindi riferire sia in merito all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa.
- **Allineamento con i regolamenti SFDR e EU Taxonomy** – L'individuazione di un set di indicatori di impatto condiviso e l'allineamento alle attività sostenibili ed ecosostenibili in termini di fatturato, capex ed opex sono un file rouge comune tra le diverse normative.
- **Formato digitale, leggibile dalla macchina** – La direttiva richiede un radicale miglioramento del modo in cui le informazioni sulla sostenibilità vengono comunicate e impiegate. Utilizzando le tecnologie digitali, le informazioni sulla sostenibilità devono essere contrassegnate digitalmente in un formato leggibile dalla macchina (*tagging*).
- **Contenuto e collocamento delle informazioni di sostenibilità** - Le imprese dovranno inserire nella relazione sulla gestione le informazioni sulla sostenibilità necessarie per comprendere gli impatti dell'azienda e quelle necessarie per comprendere come i temi di sostenibilità influenzino lo sviluppo, le prestazioni e il posizionamento dell'azienda. In particolare dovranno comunicare informazioni sulla sostenibilità relative alla strategia, gli obiettivi, la governance, le policy, gli incentivi, i processi di due diligence, gli impatti negativi, le azioni correttive, i rischi e l'ambito di segnalazione.
- **Beni immateriali** - Le imprese devono comunicare anche le informazioni sui beni immateriali (c.d. *intangibles*), comprese le informazioni sul capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale.



- **Assurance delle informazioni sulla sostenibilità**- La CSRD estende a tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione l'obbligo di sottoporre le informazioni rendicontate sulla sostenibilità a "*limited assurance*" e prevede la possibilità di passare alla "*reasonable assurance*" in una fase successiva.

Data di applicazione - Il regolamento si applicherà in quattro fasi:

Data/termine di attuazione	Imprese che rientrano nell'obbligo
1° gennaio 2024 , con relazioni previste per il 2025	Grandi imprese di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti imprese già soggette al regolamento NFRD
1° gennaio 2025 , con relazioni previste per il 2026	Tutte le altre grandi imprese dell'UE che non sono attualmente soggette alla NFRD (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali)
1° gennaio 2026 , primo report inizio del 2027, con l'opzione di non applicare la nuova normativa (" <i>opt-out option</i> ") per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l'impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione;	PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive
1° gennaio 2028 , con primo report inizio 2029	Per le imprese di paesi terzi con fatturato netto superiore a 150 milioni nell'UE se hanno almeno una filiazione o succursale nell'UE che supera determinate soglie.

PROSSIMI PASSI

Dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio, l'atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Le nuove norme dovranno essere attuate dagli Stati membri 18 mesi dopo l'entrata in vigore.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- **Council of the EU Press** release 21 June 2022 *“The Council and European Parliament today reached a provisional political agreement on the corporate sustainability reporting directive (CSRD)”*.
- **News European Parliament**, 10 November 2022, *“Sustainable economy: Parliament adopts new reporting rules for multinationals”*.
- **European Union**, Brussels, 16 November 2022, *“Directive of the European Parliament and the Council as regards corporate sustainability reporting (CSRD)”*.
- **Council of the EU Press** release 28 November 2022, *“Council gives final green light to corporate sustainability reporting directive”*.

